



ENTRATA IN VIGORE DEGLI AGGIORNAMENTI DELLE NORME UNI TS 11300 PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI: CHIARIMENTI.

Pescara, 11/11/2014

All'inizio dello scorso mese di ottobre sono stati pubblicati gli aggiornamenti delle norme tecniche UNI TS 11300 riguardanti le prestazioni energetiche degli edifici.

In particolare, **dal 02/10/2014** sono divenute a tutti gli effetti **cogenti** la **UNI TS 11300-1:2014** "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale" e la **UNI TS 11300-2:2014** "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali".

La **Commissione Impianti ed Energia** dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara in ossequio alla **richiesta di chiarimenti pervenuta da molti iscritti** a fronte della **immediata esecutività** delle citate norme ed in **manca** di un congruo **periodo di transitorio**, stante **l'assenza di indicazioni da parte degli Enti pubblici competenti, nonché di software** non ancora certificati **di supporto al calcolo** di fabbisogni e di prestazioni in ambito energetico degli edifici, osserva quanto segue

Con riferimento **al previgente DPR 59/2009** (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, concernente l'attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) la Commissione si esprime con le seguenti considerazioni:

1. **Le metodologie di calcolo riconosciute** dal DPR per la definizione delle prestazioni energetiche degli edifici sono le "UNI TS 11300 e le loro successive modificazioni" (comma 1 art. 3 - Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici), che, **per gli aspetti connessi con le parti 1 e 2** di tale norma, devono fare **riferimento solo agli aggiornamenti del 02/10/2014**: a partire da tale data, il calcolo eseguito con le metodologie indicate nelle edizioni precedenti perde qualsiasi valore.
2. **Analogamente, gli attestati di prestazione energetica** devono essere prodotti e redatti al termine di valutazioni condotte **solo con l'ausilio degli aggiornamenti** in argomento.
3. Restano **in vigore le parti previgenti della stessa norma e di altre di riferimento** non ancora aggiornate.
4. **Gli strumenti di calcolo applicativi** delle metodologie di calcolo di cui sopra possono essere **solo software commerciali** che "..... **garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo**", abbiano requisiti previsti. "La predetta **garanzia** è fornita **attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI)**" (comma 1 art 7 - Disposizioni finali). Pertanto, per i calcoli in esame, possono essere utilizzati solo gli strumenti certificati dal CTI o dall'UNI.
5. Peraltro, nelle **more del rilascio della dichiarazione** di cui sopra ovvero del rilascio da parte del CTI o dell'UNI della relativa certificazione, **"la medesima è**



sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al comma 1" (comma 3 art 7 - Disposizioni finali).

Pertanto, si segnala agli iscritti interessati che, per i fini del decreto sopra riportato, sussiste oramai **l'obbligo di utilizzare esclusivamente le metodologie di calcolo che rispondono ai disposti normativi in vigore** (tra cui edizione 2014 per le parti 1 e 2 della UNI TS 11300) e che siano **certificate dagli enti preposti, pena l'inefficacia delle analisi e delle diagnosi eseguite ovvero dei documenti redatti.**

Ai suddetti fini, possono essere utilizzate **anche gli strumenti di calcolo** (software) per i quali le aziende produttrici abbiano **presentato richiesta di validazione** presso il CTI o l'UNI e che **autodichiarino**, con idonea documentazione, la rispondenza del proprio prodotto ai requisiti normativi previsti facendo riferimento al numero di protocollo della richiesta di verifica avanzata ad uno dei suddetti organismi.

Attualmente, **neppure** la preesistente versione del programma di calcolo non commerciale "**DOCET**" **è utilizzabile**, in quanto **non ancora aggiornato**. Pertanto, è necessario restare in attesa di un eventuale aggiornamento di tale strumento di calcolo, che dovrebbe essere predisposto nel più breve tempo possibile, in modo da consentire a molti il suo utilizzo gratuito.

Si sottolinea infine, che anche lo sportello informatico della Regione Abruzzo, correttamente, non accetta più Attestati di Prestazione Energetica redatti con strumenti di calcolo non aggiornati, ma solo quelli utilizzando le nuove modalità.

Certa di avere contribuito al chiarimento della situazione di incertezza che si era ingenerata, tuttavia, la Commissione tiene a precisare che **auspica** con forza, riservandosi un proprio intervento, tramite l'Ordine, presso gli Enti preposti, **che in futuro possano essere modificate le modalità di entrata in vigore delle norme tecniche**, in quanto, soprattutto nei casi come quello qui trattato, ritiene che per esse **si dovrebbero prevedere dei minimi tempi di transizione per un'applicazione graduale dei nuovi disposti** – così come accade per le emanazioni legislative – magari in coesistenza con i precedenti, durante i quali **consentire alle aziende produttrici l'aggiornamento dei propri software ed ai tecnici interessati l'apprendimento delle nuove modalità di calcolo.**

La Commissione Impianti ed Energia
(deliberato nella riunione del 27/10/2014)